


L'ITALIA DEI FLAVI

Atti del Convegno Roma, 4-5 ottobre 2012



«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica



COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI
DEL BIMILLENARIO DELLA NASCITA DI VESPASIANO

Istituito dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali
con D.M. del 20 marzo 2008

ACTA FLAVIANA III

IL COMITATO NAZIONALE

Presidente

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI
Professore della «Sapienza» – Università di Roma

Segretario

ANGELO BOTTINI
Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma

Presidente della Regione Lazio
Presidente della Regione Umbria
Presidente della provincia di Roma
Presidente della provincia di Rieti
Sindaco di Roma
Sindaco del comune di Cittareale-Rieti
 Rettore della «Sapienza» – Università di Roma
Direttore generale Beni architettonici, storici
Direttore generale Beni Archeologici
Direttore generale Beni librari
Direttore generale per l'Istruzione secondaria
Ministero della Pubblica Istruzione
Direttore generale per la Promozione e la Co-
operazione Ministero Affari Esteri
Direttore generale per gli Archivi
Soprintendente per i beni archeologici Abbruz-
zo-Chieti
Soprintendente speciale per i beni archeologici
di Roma
Soprintendente speciale per i beni archeologici
di Napoli e Pompei
Soprintendente per i beni archeologici del Lazio
Direttore del Foro Romano del Palatino
Direttore dell'Archivio di Stato di Roma
Direttore regionale per i Beni culturali e pae-
saggistici del Lazio
Direttore regionale per i Beni culturali e pae-
saggistici dell'Abruzzo
Direttore regionale per i beni culturali e pae-
saggistici Umbria

Direttore dell'Istituto Archeologico Germa-
nico
Direttore della scuola spagnola di storia e ar-
cheologia
Direttore della Biblioteca di Archeologia e
Storia dell'arte
Direttore dell'Ecole française
Direttore della 'The British school at Rome'
Presidente della Società Dante Alighieri
Presidente dell'Istituto italiano per la Storia
antica
Presidente dell'Istituto nazionale di Archeolo-
gia e Storia dell'arte
Prof. Mario Caravale
Prof. Filippo Coarelli
Prof. Ing. Giorgio Croci
Prof. Andrea Di Porto
Prof. Luigi La Bruna
Prof. Eugenio La Rocca
Prof. Elio Lo Cascio
Prof. Mario Mazza
Prof. Silvio Panciera
Dott. Franco De Bernardinis
Dott.ssa Patrizia Fortini
Dott.ssa Anna Sabbi
Dott.ssa Maria Rosaria Salvatore
Dott.ssa Maria Rita Sansi di Mino
Dott.ssa Elena Tassi
Avv. Gianfranco Passalacqua

L'Italia dei Flavi

(Atti del Convegno, Roma, 4-5 ottobre 2012)

A cura di

Luigi Capogrossi Colognesi, Elio Lo Cascio, Elena Tassi Scandone

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER



Volume stampato anche con il contributo
dell'Istituto Italiano per la Storia Antica

L'Italia dei Flavi
(Atti del Convegno, 4-5 ottobre 2012)

A cura di
Luigi Capogrossi Colognesi, Elio Lo Cascio, Elena Tassi Scandone

© Copyright 2016 «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro 11 - Roma 00193
<http://www.lerma.it>

Progetto grafico
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Curatore redazionale:
Antonio Angelosanto

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

L'Italia dei Flaviana - Roma : «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER,
2016 – VI+194 p, ; ill. ; 24 cm. (Acta Flaviana ; 3)

ISBN (cartaceo) – 978-88-913-0969-3
ISBN (digitale) – 978-88-913-1020-0

CDD

1. Vespasiano, Tito Flavio <imperatore romano> - Attività legislativa
2. Impero romano - Ordinamento - Sec. I
3. L'Italia dei Flavi

INDICE

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, <i>Introduzione</i>	1
SIMONE SISANI, <i>Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia</i>	9
FEDERICO SANTANGELO, <i>Le élites locali e il centro del potere nell'Italia dei Flavi</i>	57
FILIPPO COARELLI, <i>L'attività edilizia in Italia nell'età dei Flavi</i>	87
JOHN SCHEID, <i>Les cultes publics, entre uniformité et pluralisme</i>	95
WILLEM JONGMAN, <i>Italian urbanization and Roman economic growth</i>	105
MARCO MAIURO e ALESSANDRO LAUNARO, <i>Forme dell'economia rurale</i>	119
ELIO LO CASCIO, <i>L'Italia e le province</i>	151
GINO BANDELLI, <i>Conclusioni</i>	161
INDICE DEI NOMI DELLE COSE NOTEVOLI <i>a cura di Annarosa Gallo</i>	169
INDICE DELLE FONTI <i>a cura di Annarosa Gallo</i>	181

INTRODUZIONE

Con questo volume si conclude l'insieme delle iniziative scientifiche e culturali progettate dal Comitato per le Celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano istituito a suo tempo dal Ministero dei Beni Culturali. Ricorderò come il progetto di queste celebrazioni fosse stato ad esso presentato dall'Università di Roma, 'Sapienza', dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma e dall'Istituto Italiano per la Storia antica. Alla sua redazione avevano contribuito in modo determinante i proff. Filippo Coarelli, Andrea Giardina, Angelo Bottini, Elio Lo Cascio: m'è grato ricordare i loro nomi giacché essi hanno anche costituito il nucleo originario intorno a cui si venne poi a costituire il Comitato¹. Sin da allora, non solo furono ben definite le linee ispiratrici del progetto, ma anche individuate le varie iniziative scientifiche e culturali da realizzarsi nell'arco di un triennio.

Non sta certo a me proporre un bilancio e tanto meno tentare una valutazione dei risultati del lavoro di questi anni. È però mio compito ricordare come solo lo sforzo e il generoso disinteresse di questi studiosi e di molti che si sono impegnati nel corso degli anni nell'attuazione del nostro comune progetto hanno permesso di superare le grandi difficoltà che si sono via via frapposte. Anzitutto, com'è ovvio, di carattere finanziario: giacché gli stanziamenti originariamente previsti a fronte delle attività progettate sono stati drasticamente ridotti nel corso degli anni per i severi tagli di bilancio intervenuti a seguito delle sopravvenute difficoltà economiche del nostro Paese. Malgrado ciò è con grande soddisfazione che, grazie all'appassionato impegno di molti ed alla singolare inventiva dei singoli, riuscendo tante volte a mobilitare le più riposte risorse ed a sfruttare le più remote disponibilità delle varie strutture ed istituzioni, possiamo oggi affermare di essere riusciti a realizzare pressoché integralmente il progetto iniziale, senza averne sacrificato alcun aspetto significativo.

Pur con un certo ritardo, in questo volume sono pubblicati gli atti del III Convegno internazionale *'L'Italia dei Flavi'* tenutosi a Roma il 4 e 5 ottobre 2012. Esso era dedicato ad un tema centrale nella storia, non solo dei Flavi, ma della costruzione dell'architettura imperiale romana, costituito dalla piena integrazione

nella Penisola dell' *Urbs*: la sede del Principe e il cuore strategico dell'Impero. Il convegno era ovviamente focalizzato sulla fase conclusiva di un processo secolare, avviato già con la municipalizzazione dell'Italia in età repubblicana, con la guerra sociale, e, infine, con le grandi innovazioni dell'età di Cesare, allorché l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli Italici accelerò il processo d'integrazione delle loro *élites* nel gruppo dirigente romano, permettendone l'ingresso in Senato. Con Vespasiano ed i suoi figli, appare pressoché compiuto il processo d'italianizzazione dell'impero, attraverso le forme pervasive d'assimilazione giuridica e culturale delle varie comunità italiche. Assimilazione, peraltro, intervenuta sempre secondo una logica 'stratigrafica', oseremmo dire, dove la capacità d'attrazione del centro e la conseguente latinizzazione di costumi e linguaggio rispetto alle città, ai popoli ed ai vari gruppi sociali ebbe a subire un'indubbia accelerazione con i grandi rivolgimenti innestati dalla guerra civile e con la forza centripeta della nuova immagine del *princeps*. Nel complesso si trattò di un modello non di carattere impositivo, come i sistemi coloniali, ma che ha utilizzato le risorse endogene, sfruttando la spinta dalla periferia verso il centro. Spinta centripeta sempre in funzione di fronte a modelli politici forti.

Con questa pubblicazione si conclude definitivamente l'intero arco delle iniziative programmate e realizzate dal Comitato. Sono stati già regolarmente pubblicati gli atti dei due precedenti Convegni internazionali¹, mentre i vari contributi presentati nell'altro convegno svoltosi a Rieti nel 2010, e dedicato alla struttura pagana e vicana nei territori sabini e sannitici, sono già apparsi nelle specifiche pubblicazioni scientifiche². A questa attività ha fatto riscontro il grande successo di visitatori, ma anche l'apprezzamento scientifico della mostra archeologica sul *Divus Vespasianus* organizzata a Roma, con il coordinamento scientifico di Filippo Coarelli, con il supporto anche finanziario del nostro Comitato. Tale supporto è stato poi essenziale ad assicurare la realizzazione e il successo di altre tre mostre disseminate nei vari centri della Sabina – l'area d'origine della *gens Flavia* – progettate e realizzate da Filippo Coarelli. Tutti i cataloghi di queste mostre, con importanti contributi scientifici, sono stati quasi integralmente finanziati dal nostro Comitato³. L'ubicazione

¹ L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a cura di), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Roma, 2009; L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a cura di), *Vespasiano e l'impero dei Flavi*, Roma, 2012.

² *Gli insediamenti rurali nella Sabina e nel Sannio: un bilancio*. Rieti 29 giugno 2010.

³ F. Coarelli (a cura di), *Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi*, Roma, 2009; A. De Santis (a cura di), *Reate e l'ager Reatinus. Vespasiano e la Sabina: dalle origini all'impero*, Roma, 2009; R. Cascino, Gasperini V. (a cura di), *Falacrinae. Le origini di Vespasiano*, Roma, 2009; F. Diosono (a cura di), *I templi ed il forum di Villa S. Silvestro. La Sabina dalla conquista romana a Vespasiano*, Roma, 2009; S. Sisani (a cura di), *Nursia e l'ager Nursinus. Un distretto sabino dalla praefectura al municipium*, Roma, 2013.

di queste mostre, a sua volta, ha espresso anche materialmente il valore strategico riconosciuto dal Comitato al recupero della storia della Sabina antica dalle origini fino all'età imperiale, attraverso le notizie tramandate dagli stessi autori antichi. Si trattava infatti di un passaggio obbligato per comprendere la complessa interazione che ha portato, sin dall'età di Romolo, esponenti della classe dominante sabina nel Senato ed ai vertici della *Res publica* romana, fino a condurre, nel contesto di un'Italia ormai interamente romana dal punto di vista politico ed istituzionale, all'ascesa della dinastia Flavia, proveniente dall'agro reatino e, a partire da Vespasiano, fautrice di quella severità e purezza dei costumi che gli antichi ascrivevano alla tradizione sabina. È in questa prospettiva che si colloca il lavoro di raccolta e archiviazione delle fonti latine e greche per la storia della Sabina antica (*Fontes Antiqui Sabinorum* – FAS), arricchita, com'è ovvio, da un ricco apparato di indici. L'opera è stata realizzata in collaborazione con la British School at Rome.

Criterio guida di tutte queste iniziative era evitare in ogni modo gli aspetti meramente celebrativi e 'retorici' di una ricorrenza, utilizzata piuttosto per fare il punto rispetto agli ultimi decenni in cui, su tanti aspetti, la storiografia di Roma antica ha avuto una crescita così vigorosa, e dove, in particolare, la nostra percezione dell'età imperiale s'è tanto arricchita. Il *Leit-motiv* che unisce in modo neppure troppo sotterraneo l'insieme dei nostri incontri scientifici alle grandi mostre espositive è stato il tema dell'integrazione. Integrazione anzitutto del mondo italico, come s'è detto, nella pienezza della *civitas Romana* ed al vertice politico, ma anche integrazione tra mondo provinciale e il cuore romano-italico del potere. L'avvento di Vespasiano, non solo segna il momento di definitivo consolidamento di un potere imperiale e la fine di una sperimentazione che era andata oltre agli anni di Augusto. Esso ne cambia anche la fisionomia, operando in profondità sulla morfologia sociale dell'Impero, assicurandone la rinnovata straordinaria vitalità. Certo, il fondamento gerarchico e il valore portante di un sistema aristocratico non sarebbero venuti meno, neppure allora, e tuttavia l'accelerarsi dei processi d'allargamento della base sociale e giuridica di questa stessa struttura, sino a ricomprendere non solo le *élites* italiche, ma anche quelle provinciali, portava alle logiche conseguenze le premesse che già si celavano nell'azione rivoluzionaria di Cesare. Solo che ora questi processi istituzionali venivano ad essere metabolizzati dagli equilibri e dalle rinnovate gerarchie sociali ridefinite negli anni d'Augusto e tali da assicurare la persistenza nel tempo.

Sino a che punto si sia riusciti a realizzare il nostro progetto scientifico, dando conto in modo adeguato di questi vari aspetti, sta ad altri giudicare. Quello che mi sembra doveroso sottolineare è la coralità del nostro sforzo che ha chiamato a raccolta specialismi e competenze scientifiche dai più diversi paesi e da molteplici ambiti disciplinari.

Un punto qualificante del nostro progetto, sottoposto alle competenti autorità governative e da esse debitamente approvato, mirava a travalicare la ristretta cerchia degli specialisti, raggiungendo anche un pubblico diverso da quello cui in genere fa riferimento la pur così importante forma di comunicazione e divulgazione scientifica rappresentata dalle mostre. Era infatti nostra intenzione d'utilizzare la somma di competenze coinvolte nel nostro progetto ed i risultati scientifici immediatamente conseguiti per realizzare una più vasta ricaduta informativa e formativa rivolta specificamente al mondo della scuola. Possiamo dire, con grande soddisfazione, che, soprattutto nella fase matura d'attuazione del programma questo obiettivo sia stato pienamente realizzato.

Già nell'anno scolastico 2011-2012, in stretta collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione e grazie all'impegno personale dei suoi dirigenti insieme ai nostri più giovani ricercatori impegnati nei lavori del Comitato Nazionale, s'è così avviato il progetto-pilota nazionale 'Vespasiano e la scuola', coinvolgendo ben 1150 studenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado. L'idea di fondo che ha animato il progetto nelle sue diverse fasi di attuazione è stata quella di realizzare una partecipazione attiva degli studenti al fine di creare un legame solido e stabile tra Scuola, Università ed Enti pubblici impegnati nella tutela del patrimonio storico-artistico italiano⁴.

Così, gli studenti, sotto la guida dei loro insegnanti e di tutor esterni, docenti universitari e archeologi della Soprintendenza, nell'anno scolastico 2011-2012 hanno realizzato mosaici, disegnato fumetti in cui viene ripercorsa la storia dell'Anfiteatro Flavio e dell'Arco di Tito, videoregistrato interviste impossibili agli imperatori Galba e Vespasiano, creato una rivista *on line* in cui si approfondiscono leggi ed eventi che hanno caratterizzato l'epoca flavia, disegnato planimetrie di edifici flavii, inventato giochi a quiz per raccontare Vespasiano, ed altro ancora esposto nelle sale del Museo. Si è trattato di un'esperienza che ha contribuito ad avvicinare e appassionare gli studenti alle fonti storiche, all'archeologia e alla numismatica⁵. Nel giugno 2012 si è così organizzato, nella Sala dello Stenditoio del

⁴ Da quanto emerso dalle rilevazioni condotte dal Miur (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/argomenti/vespasiano>) il progetto pilota nazionale "VESPASIANO E LA SCUOLA", in tutte le sue fasi, ha contribuito a migliorare i processi di apprendimento sia dei singoli allievi, sia dei gruppi-classe, recuperando le radici della propria storia.

⁵ I docenti, in una collaborazione multidisciplinare, hanno potuto svolgere con adeguati approfondimenti percorsi formativi riguardanti la storia antica, il diritto e l'archeologia. Gli alunni, guidati dagli insegnanti, hanno potuto calarsi nell'atmosfera culturale dell'età dei Flavi ricostruendone e attualizzandone gli aspetti salienti anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, oltre a visitare il Museo Nazionale Romano, le aree archeologiche, a sfogliare antichi volumi in biblioteca, a scoprire il linguaggio delle antiche monete partecipando a lezioni di storia antica pensate per loro. Il progetto è stato cofinanziato dal MIUR per un importo pari a

Complesso Monumentale del S. Michele a Ripa (MIBAC), a Roma, un vero e proprio Convegno dal titolo ‘Siamo tutti ‘studiosi!’’. In tale occasione gli studenti hanno presentato i propri lavori, che contestualmente sono stati inseriti nei siti web del Comitato Nazionale e del Miur. Il risultato raggiunto è la possibilità, per tutte le scuole, di essere collegate a questo *network* tramite LIM e poter così accedere a tutti i progetti.

Questo insieme di iniziative si è infine concluso con una splendida mostra, presso il Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, la cui importanza è stata obiettivamente sottolineata dalla presenza, alla sua inaugurazione, il 28 febbraio 2013, dei due Ministri della Pubblica Istruzione e dei Beni Culturali e di molti dirigenti ministeriali. Nella mostra, dedicata a ‘Vespasiano e la scuola’ sono stati esposti i ricchissimi e vari elaborati prodotti dagli studenti nel corso del progetto. Successivamente la mostra è stata ospitata presso i Comuni di Spoleto e di Rieti. I materiali che sono stati ospitati nelle Sale del Museo sono il risultato di due anni di stretta collaborazione tra le dieci Scuole del Lazio e dell’Umbria che hanno aderito all’iniziativa, i docenti di Sapienza Università di Roma, dell’Istituto Italiano per la Storia Antica e gli archeologi della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, i pilastri sui quali si è costruita la realtà istituzionale ed organizzativa del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bimillenario della nascita di Vespasiano⁶.

In linea di continuità si pone il progetto didattico italo spagnolo ‘El legado de los Romanos’ che ha visto coinvolti gli studenti della *Escola de l’Hospital Sant Joan de Déu* di Barcellona gemellata con la scuola dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.

L’iniziativa, destinata specialmente agli alunni ospedalizzati, ha consentito di sperimentare un approccio nuovo nell’insegnamento della storia antica che tenesse conto delle particolari condizioni psico-fisiche dei piccoli pazienti. Si è pertanto deciso di adottare la metodologia già utilizzata con successo nell’ambito del Progetto Pilota Nazionale ‘Vespasiano e la scuola’ e basata su un coinvolgimento attivo degli alunni, chiamati a realizzare prodotti originali, di vario tipo, anche in re-

20.000 euro. I materiali realizzati dalle diverse scuole sono visibili *on line* all’indirizzo www.vespasianoelascuola.com sezione didattica appositamente creata dal Comitato.

⁶ Ideata come un’iniziativa autonoma, la mostra è stata inserita nell’offerta culturale delle diverse sedi che l’hanno ospitata nel 2013 e nel 2014. La mostra è stata al Museo Nazionale Romano dal 28 febbraio al 26 maggio 2013. Nei mesi di giugno e luglio, inserita tra le iniziative del LVI Festival dei due Mondi di Spoleto, è stata esposta presso l’Istituto Comprensivo ‘Pontano Sansi’ di Spoleto. Dal 20 settembre al 20 dicembre 2013 la mostra è stata ospitata presso il Museo Civico Archeologico di Rieti, città che ha dato i natali all’imperatore Vespasiano.

lazione all'età (disegni, manufatti, filmati, fumetti etc.) nell'ambito delle diverse tematiche prescelte: archeologia, arte, religione, diritto, vita quotidiana.

Il gruppo di lavoro incaricato della ideazione e realizzazione del progetto è stato coordinato da Patrizia Fortini della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e da Elena Tassi del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Sapienza Università di Roma.

I materiali prodotti dagli studenti sono stati esposti all'interno di una Mostra tenutasi a Barcellona a conclusione dell'anno scolastico 2014-2015.

Ma qui cesso di parlare in nome e per conto di un Comitato così prestigioso che io ho avuto solo il merito molto relativo di presiedere, esprimendo piuttosto un mio personale convincimento. Giacché, nella mia coscienza di vecchio accademico, essenzialmente interessato alla ricerca scientifica, è venuta imponendosi una nuova consapevolezza che, a conclusione di tutta la nostra attività, mi fa oggi considerare questa parte del nostro programma destinata alla sua diffusione nelle scuole, non più una mera 'ricaduta', un 'vantaggio aggiunto' di un più vasto e ambizioso progetto realizzato con successo, ma il punto più alto del nostro lavoro.

Perché, come spesso avviene, il lavoro comune ha visto maturare nuove energie e una capacità di perseguire e inventare nuovi orizzonti, non già nei vertici scientifici e accademici del Comitato, ma tra i più giovani di noi. È stato merito straordinario dei nostri più giovani colleghi, collaboratori ed amici quello, non già d'aver definito il nuovo campo d'intervento nel mondo della scuola, ma d'averne inventato le forme. Essi sono stati i protagonisti di tutto ciò, insieme alla scuola stessa, sia attraverso un'intelligente burocrazia centrale, sia attraverso appassionati docenti; protagonisti sono stati le autorità locali e i responsabili dei vari centri museali, e infine, *last but not least*, gli stessi studenti, fruitori del nostro sapere accademico. Fruitori, ma anche, e questo mi ha – ci ha – sopraffatto, di esso 'reinventori'. Ricordo quanto siamo stati colpiti, con Elio Lo Cascio e Filippo Coarelli, allorché per la prima volta abbiamo visto come queste nostre lontane e un po' polverose storie si fossero trasformate, nelle mani e nella creativa fantasia dei giovani delle scuole, in splendide imitazioni di manufatti antichi, mosaici, suppellettili etc., o in storie a fumetti o per audiovisuali, costruiti dai ragazzi e per i ragazzi. È stata una grande e bellissima lezione che mi hanno impartito, con un entusiasmo e spirito di sacrificio pari alla fantasia ed all'inventività che ha ispirato il lavoro collettivo di Elena Tassi, Patrizia Fortini, Mauro De Nardis, Monica De Simone, Rossella Alberini, Clelia Di Giorgio, Stefania Petrerà, perché è per merito loro che ho avuto la percezione di un'effettiva 'utilità' pratica dei nostri studi: capaci di coinvolgere e formare coscienze oltre che intelletti.

Le mostre si sono chiuse da tempo e i convegni sono solo un ricordo: restano i cataloghi, i libri: mentre l'esperienza immediata di questa presenza della storia di

Vespasiano nelle scuole sembra vivere tuttora: anzitutto nelle coscienze di chi v'ha partecipato. E vivo è anche l'insegnamento che ne ho tratto e che mi ha fatto meglio comprendere certi equivoci che si celano in quelle idee ormai divenute quasi luoghi comuni e che mirano a esaltare il valore economico dei beni culturali e a concepire l'organizzazione della cultura e della scienza come un'impresa. Sulle nostre moderne società l'onere finanziario derivante dai costi della ricerca e della formazione superiore, e, in particolare per l'Italia, data l'enorme dimensione del proprio patrimonio archeologico e culturale, può rivelarsi insostenibile. Non a caso già oggi la quota parte del nostro PIL dedicata a tali voci ci colloca sovente agli ultimi posti tra i membri dell'UE.

Non facciamoci illusioni: solo se si modifica la consapevolezza comune del valore della ricerca e della conoscenza, solo se costruiamo un'identificazione con valori e interessi cui oggi è estranea a tanta parte della nostra società, possiamo pensare di modificare una pericolosa deriva. E la scuola è uno dei punti chiave dove questa battaglia o si vince o si perde. Il vero successo del nostro progetto e il suo valore esemplare non è certo stato quel che noi abbiamo detto o scritto, ma quel che gli studenti hanno fatto e reinventato, con l'aiuto dei *loro* docenti. Perché questo loro 'fare' è il canale fondamentale e insostituibile per creare veri interessi e permanenti o rinnovate curiosità, e quel senso di partecipazione essenziale a sottrarre il cervello dei giovani (ma anche di tanti visitatori di musei) alla noia di tutto ciò che è imposto, predefinito, dall'alto.

Per questo, nessuno emolumento materiale – né previsto né richiesto – nessuno dei possibili pubblici riconoscimenti – che pur vi sono stati e gratificanti – poteva minimamente eguagliare la soddisfazione, in me, in noi, di un lavoro compiuto, e che si è concluso aprendoci nuovi orizzonti e possibilità. È con soddisfazione che possiamo dunque tracciare il bilancio di un lavoro realizzato con pochissimi mezzi materiali, moltiplicatisi peraltro – o quasi - per la generosità degli sforzi dei tanti e che tanto impatto è riuscito ad avere, grazie ai nostri compagni più giovani, sino nelle lontane scuole di provincia. Soddisfazione, ma anche e soprattutto, speranza.

Perché in una fase storica in cui il nostro paese fronteggia tante difficoltà, anzitutto morali, essere stati spinti in avanti da tanta passione, da tanta generosità e disinteresse di tanti individui, con i più diversi compiti e le più diverse funzioni, aver visto i nostri ragazzi in azione, ci ha dato un incoraggiamento che mai ci saremmo aspettati. Ecco, le ombre talora cupe di questi anni, si sono diradate ed io, con l'umiltà di chi ha ricevuto un dono grande e inaspettato, ricorderò con orgoglio e gioia, non il mio lavoro e neppure quello dei pochi amici e colleghi di una vita, ma del grande, splendido coro che è divenuto il nostro progetto.

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI

LE ISTITUZIONI MUNICIPALI: LEGISLAZIONE E PRASSI TRA IL I SECOLO A.C. E L'ETÀ FLAVIA

1. ALLA FINE DI UN PROCESSO: LE ISTITUZIONI MUNICIPALI TRA L'ETÀ AUGUSTEA E L'ETÀ FLAVIA

Chi volesse ricostruire un quadro globale della vita politica municipale nell'Italia di età flavia, ricomponendo le informazioni trasmesse essenzialmente dalla per altro non avara documentazione epigrafica, farebbe forse fatica a distinguere il risultato, almeno nelle linee generali, da quello ottenibile estendendo l'analisi ai decenni precedenti: la realtà amministrativa locale sembra infatti ancora funzionare, sullo scorcio del I sec. d.C., secondo gli stessi principi che in età augustea ne avevano guidato la definitiva strutturazione. Non che non emergano, dai documenti, situazioni peculiari, la cui ricorrenza spinge a considerare come un segno caratterizzante dell'epoca: è il caso dei ripetuti interventi statali finalizzati a sanare questioni legate agli interessi pubblici locali. Mi riferisco in particolare alle misure adottate dagli imperatori flavi – in Italia, ma anche in ambito provinciale – in merito alla ridefinizione dei confini e delle forme di sfruttamento dei *territoria* municipali e coloniali¹: ad esempio le nuove delimitazioni vespasianee dei *praedia* di pertinenza del santuario di Diana Tifatina², dei *loca publica* extramuranei di *Pompeii*³ e degli *agri publici* di *Canusium*⁴, o l'intervento domiziano volto a dirimere le dispute territoriali tra i centri piceni di *Firmum* e di *Falerio*⁵, fino ad atti di va-

¹ Su tali misure si veda in particolare C. Moatti, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (I^{er} siècle avant - I^{er} siècle après J.-C.)*, Rome 1993, 92-97. Un utile censimento delle testimonianze è in Th. Elliott, *Epigraphic evidence for boundary disputes in the Roman empire*, Chapel Hill 2004.

² *CIL* X, 3828.

³ *CIL* X, 1018.

⁴ *AE* 1945, 85. Cfr. *lib. col.* 261 L.: *Quando terminavimus provinciam Apuliam et Calabriae secundum constitutionem et legem divi Vespasiani* (...).

⁵ *CIL* IX, 5420.

lore più generale quali quelli di cui vennero fatti oggetto i *subseciva* italici, rivendicati allo stato da Vespasiano (e da Tito) e poi garantiti in via definitiva ai *possessores* sotto Domiziano⁶. Ma si tratta di misure promosse direttamente dal centro del potere, che originano dal rinnovato interesse per le questioni finanziarie – statali e locali – che connota in particolare la politica vespasiana, le quali in se stesse poco informano sugli sviluppi dell'autonomia municipale nel corso del primo secolo dell'età imperiale: ed è invece proprio su questo aspetto che vorrei incentrare la mia analisi.

In età flavia, l'istituto del *municipium* può ormai vantare in Italia una storia lunga quasi cinque secoli. A partire dalle prime sperimentazioni attuate nel corso del IV sec. a.C.⁷, la struttura municipale rappresenta la forma canonica di inquadramento di quelle comunità italiche forzatamente incluse nella *civitas Romana*, le quali, pur dipendendo almeno inizialmente dalla *potestas* giurisdizionale dei rappresentanti del pretore, mantengono una propria autonomia amministrativa locale, eredità della fase sovrana. Il processo di municipalizzazione della penisola acquista carattere generale, come è noto, all'indomani della guerra sociale⁸, con la sistematica promozione delle vecchie comunità federate (ivi comprese le colonie di diritto latino), e può dirsi concluso entro l'età cesariano-augustea, quando anche le realtà amministrative 'minori' – *praefecturae, fora, conciliabula* – che avevano fino ad allora conservato una loro propria veste istituzionale saranno esse stesse trasformate in *municipia*, se non ridotte a semplici *vici* inclusi a pieno titolo nei *territoria* di pertinenza municipale o coloniale ed ormai privi di ogni forma di autonomia⁹.

In Italia, di fatto, non sembra potersi rintracciare nessun caso certo di *municipium* costituito *ex novo* successivamente alla fine del I sec. a.C.: le uniche possibili eccezioni appaiono infatti tutte concentrate alle estreme propaggini settentrionali della Transpadana¹⁰ e si giustificano con il ritardo registrato in quest'area di fron-

⁶ Hygin. 2.20; 3.31; Sic. Flacc. 4.49; Svet. Dom. 9.

⁷ M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Rome 1978.

⁸ U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001 [1973], 113-135.

⁹ S. Sisani, *Dalla praefectura al municipium: lo sviluppo delle strutture amministrative romane in area medio-italica tra il I sec. a.C. e l'età imperiale*, in *RendLinc IX/21*, 2010, 173-226; Id., *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media repubblica e l'età municipale*, in *MemLinc IX/27*, 2011, 541-780.

¹⁰ È il caso della *res publica Camunorum* (G. L. Gregori, *Da civitas a res publica: la comunità camuna in età romana*, in V. Mariotti (a cura di), *Il teatro e l'anfiteatro di Cividate Camuno*, Firenze 2004, 19-36), di *Glemona* (G. L. Gregori, *Sull'autonomia amministrativa di Glemona*, in *AquilNost* 61, 1990, 213-232) e di *Parentium* (S. Sisani, *Tergeste e le 'colonie' cesariane della*

tiera dal processo di strutturazione della conquista. Il quadro amministrativo della penisola quale è restituito dal terzo libro della *Naturalis Historia* pliniana – che come è noto rispecchia fedelmente proprio la realtà augustea – resterà insomma virtualmente inalterato nel corso dell'età imperiale, quando il numero di *municipia* andrà semmai restringendosi, a seguito dei casi di *contributio* che interessarono centri progressivamente decaduti sul piano socio-economico ed ormai incapaci di sostenere adeguatamente il peso dell'autonomia. Un caso per tutti, risalente forse proprio ad età vespasiana, è quello della colonia sillana di *Urbana*, che Plinio dichiara *nuper Capuae contributa*¹¹.

Ad una puntuale ricostruzione dell'evoluzione degli istituti municipali, dalle lontane origini medio-repubblicane all'età imperiale, si oppone la consueta, insanabile reticenza delle fonti antiche. Se i silenzi e le ambiguità delle rade testimonianze letterarie lasciano nell'ombra aspetti cruciali delle prime fasi del processo, se le singole testimonianze epigrafiche, senza dubbio meno avare almeno per la fase *post* guerra sociale, non si lasciano in se stesse inquadrare in sistema, quella che vorrei chiamare l'idea di *municipium* – espressione con la quale alludo alla matrice comune dei singoli statuti municipali, percepibile al di sotto delle peculiarità locali – è accessibile essenzialmente attraverso i documenti legislativi, che illuminano due momenti precisi della storia dell'istituto, posti significativamente agli estremi dell'arco cronologico in cui intendo sviluppare la mia analisi: da un lato il periodo immediatamente successivo alla promulgazione nel 90 a.C. della *lex Iulia de civitate*, dall'altro l'età flavia.

Al termine cronologico più antico, circoscrivibile ai decenni compresi tra la fine della guerra sociale e l'età cesariana, risalgono documenti cruciali quali la *tabula Heracleensis*¹² e la *lex Tarentina*¹³, nonché la *lex* della colonia *Genetiva Iulia (Ursus)*¹⁴, che pur non essendo tecnicamente uno statuto municipale presenta – al di là delle peculiarità proprie del carattere coloniaro del centro e della sua collocazione in ambito provinciale – struttura e contenuti comuni alle *leges datae* dei *municipia*. All'opposto capo del periodo in esame si collocano i frammenti di *leges* municipali flavie restituiti da vari centri della *Baetica*, e segnatamente la *lex Irnitana*¹⁵, il documento largamente più completo di questa classe di testimonianze.

Gallia Togata (in margine a b.g. 8.24.3), in A. Giovannini (a cura di), *Trieste e l'Istria*, Trieste, in corso di stampa).

¹¹ Plin. *nat.* 14.62. Cfr. da ultimo V. Carella, *L'ager Campanus dopo Cesare*, in G. Franciosi (a cura di), *La romanizzazione della Campania antica*, I, Napoli 2002, 302-304.

¹² M. H. Crawford (a cura di), *Roman statutes*, London 1996, nr. 24, 355-391.

¹³ Crawford (a cura di), *Roman statutes*, cit., nr. 15, 301-312.

¹⁴ Crawford (a cura di), *Roman statutes*, cit., nr. 25, 393-454 (capp. 61-134); A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Sevilla 2006 (capp. 13-20).

¹⁵ *Lex Salpensana* (capp. 21-29): *FIRA* I², nr. 23, 202-208; *lex Malacitana* (capp. 51-69):

Si potrà obiettare che queste ultime *leges*, relative a comunità provinciali di diritto latino, costituiscono un termine di paragone assai lontano – in ottica sia geografica che giuridica – dalla realtà dell'Italia romana: e tuttavia gli stretti e ripetutamente rilevati paralleli tra questi documenti e quelli, più antichi, di pertinenza italica, nonché la possibilità di identificare nello *ius civile* la base normativa comune anche ai *municipia* latini di ambito provinciale, giustificano appieno l'utilizzo di tali *leges* per ricostruire una sorta di forma ideale dell'istituto del *municipium* – indipendente dalla collocazione geografica dei singoli centri e dalla condizione giuridica dei loro abitanti – da postulare alla base degli esiti concreti di età flavia, la quale può offrire la misura dello sviluppo nel tempo dell'istituto stesso. Del resto, è stata a più riprese sottolineata¹⁶ la singolare reticenza della *lex Irnitana* nei riguardi proprio della natura giuridica, lo *ius Latii*, peculiare dei *municipia* iberici di età flavia, un aspetto che doveva essere regolamentato, piuttosto che dalle *leges datae* alle singole comunità, da una legge specifica: forse quella *lex Latii* direttamente chiamata in causa – giusta la lezione restituita dal bronzo – nell'ultimo *caput* del documento (la cosiddetta *epistula* di Domiziano)¹⁷, che non vedo ragione alcuna per non identificare con lo stesso provvedimento legislativo che dovette sostanziare sul piano normativo la concessione del diritto latino all'*universa Hispania*¹⁸, nei primissimi anni di regno dell'imperatore Vespasiano¹⁹. Questa circostanza porta a

FIRA I², nr. 24, 208-219; *lex Irnitana* (capp. <18-31>, *<39-50>, <59-97>): J. González, *The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law*, in *JRS* 76, 1986, 147-243 (= *Epigrafia jurídica de la Bética*, Roma 2008, 11-124). A quest'ultima edizione va affiancata almeno quella, con ampio commento, di F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum*, Napoli 1993, che integra la lacuna della *lex Irnitana* causata dalla perdita della *tabula* VI con i capp. 51-59 della *lex Malacitana*; *ibid.*, 377-388, una edizione degli altri frammenti di leggi municipali iberiche. Dalla edizione Lamberti mutuo la numerazione dei capp. *39-50 della *lex Irnitana* (i cui *capita* come è noto non sono numerati sul bronzo), corrispondenti ai capp. A-L della edizione González.

¹⁶ Cfr. E. García Fernández, *El municipio latino. Origen y desarrollo constitucional*, Madrid 2001, 165.

¹⁷ Tab. Xc, ll. 33-41: *Conubia comprehensa quaedam lege Lati scio, et postea aliqua, sic u{it}t sollicitudo vestra indicat, parum considerate coisse (...)*. La lezione *LATI* – solitamente emendata, nelle varie edizioni del documento, in *LAT<A>* vel *LAT<E>* – è stata difesa per primo da W. D. Lebek, *La Lex Lati di Domiziano (lex Irnitana): le strutture giuridiche dei capitoli 84 e 86*, in *ZPE* 97, 1993, 159-164.

¹⁸ *Plin. nat.* 3.30. Cfr. in questo senso G. Mancini, *Cives Romani municipes Latini*, I, Milano 1997, 41-42.

¹⁹ Seguo la proposta cronologica ribadita da G. Zecchini, *Plinio il Vecchio e la lex Flavia municipalis*, in *ZPE* 84, 1990, 139-146; sull'editto vespasiano si veda da ultimo M. J. Bravo Bosch, *L'integrazione degli Hispani nella comunità romana*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a cura di), *Vespasiano e l'impero dei Flavi*, Atti del Convegno (Roma, 18-20 novembre 2009), *Acta Flaviana* 2, Roma 2012, 247-262.

collocare su due piani distinti struttura costituzionale della comunità e condizione giuridica dei suoi abitanti²⁰, essendo la prima, per quanto attiene in particolare agli aspetti di diritto pubblico, largamente indipendente dalla seconda e aderente ad uno schema tendenzialmente uniforme ancora improntato al modello offerto dai *municipia* italici *optimo iure*²¹.

Si tratta, inoltre, di un modello decisamente più antico dell'età flavia, ed è questo un aspetto cruciale, perché dà la misura esatta del grado di sviluppo raggiunto dall'esperienza municipale sullo scorcio del I sec. d.C. Leggendo la *lex Irnitana*, è forte infatti l'impressione di trovarsi di fronte ad un documento che ripropone pur con tutti gli adattamenti del caso una struttura normativa elaborata – almeno nelle linee generali e fondanti – già nel corso del I sec. a.C., al momento cioè della piena maturazione dell'istituto stesso del *municipium*. Prescindendo dai generici richiami, quali fonti normative aventi valore in ambito locale, a *edicta, decreta, iussa* di Vespasiano, Tito e Domiziano (*Irn.* 19-20)²², e dal mero adeguamento del calendario festivo attraverso l'introduzione dei *dies festi propter ve-*

²⁰ Con ciò non intendo in ogni caso avallare l'ipotesi che lo *ius Latii* sia da considerare un mero *Personenrecht* (Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 19-25): sulla questione si vedano, tra gli altri, M. Humbert, *Le droit latin impérial: cités latines ou citoyenneté latine?*, in *Ktèma* 6, 1981, 207-226; G. Mancini, *Ius Latii e ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum nella lex Irnitana*, in *Index* 18, 1990, 367-390; D. Kremer, *Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris 2006, 119-121. Al di là di tutto, l'esistenza di comunità di diritto latino – concepibili solo intendendo lo *ius Latii* quale *Gemeinderecht* – è assicurata dalla locuzione *municipium Latinum* attestata dalla stessa *lex Irnitana* (cap. 30), nonché dal ricorso pliniano alla definizione di *oppidum Latinum* (Plin. *nat.* 3.15, 18, 35, 36, 77; 5.19, 29), atta a ricomprendere in forma neutra tutti i centri latini di ambito provinciale, indipendentemente dal loro specifico assetto istituzionale, sia esso di marca coloniale o municipale (cfr. García Fernández, *El municipio latino*, cit., 104-124). È a mio avviso probabile (ed in questo mi discosto dall'opinione della García Fernández) che Plinio abbia tratto la definizione direttamente dalle *formulae provinciarum* di età augustea, redatte nella stessa epoca in cui la concessione dello *ius Latii* alle comunità provinciali non è più effettuata – come ancora in età cesariana: cfr. ora, in relazione alla *Gallia Narbonensis*, García Fernández, *El municipio latino*, cit., 31-71 – tramite il ricorso a deduzioni coloniali fittizie, ma attraverso la più consona chiave municipale, grazie all'invenzione della categoria dei *municipia Latina* (introdotta per la prima volta nelle province iberiche: García Fernández, *El municipio latino*, cit., 73-104): una soluzione coerente con il coevo processo di sublimazione ideologica cui vennero sottoposte le realtà propriamente coloniali, ormai compiutamente pensate quali *effigies parvae simulacraque urbis* (Gell. 16.13.8-9) e come tali indiscibilmente saldate al concetto stesso di *civitas Romana* (sulla questione rimando ora a S. Sisani, *Qua aratrum ductum est: la colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini*, in T.D. Stek, J. Pelgrom (edd.) *Roman colonization under the Republic: towards a new interpretative framework*, Atti del Convegno (Ravenstein, 2010), Roma 2014, 357-404).

²¹ P. Le Roux, *Municipium Latinum et municipium Italiae: à propos de la lex Irnitana*, in *Epigrafiya*, Atti del Convegno (Roma, 1988), Rome 1991, 565-582.

²² González, *The lex Irnitana*, cit., 86; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 231.

nerationem domus Augustae (*Irn.* 31, 90, 92)²³, le norme che tradiscono una elaborazione in epoca successiva all'età augustea sono di fatto piuttosto rare e possono essere rapidamente enumerate: il requisito dell'*ingenuitas* per l'assunzione di una carica magistratuale (*Mal.* 54), verosimilmente introdotto dalla *lex Visellia* del 24 d.C.²⁴; le norme regolanti la *tutoris datio* (*Irn.* 29), riformulate sulla base della *lex Claudia de tutela*²⁵; i limiti di valore imposti alla *coercitio* degli *aediles* (*Irn.* 19), stabiliti da un editto neroniano²⁶; la disposizione limitante ad un massimo di tre membri la composizione delle *legationes* (*Irn.* *44), che applica un editto di Vespasiano²⁷; l'esclusione dalla *iurisdictio* dei magistrati locali dei *praeiudicia de capite libero* (*Irn.* 84), che parrebbe risentire degli interventi sulle controversie *de libertate* operati da Claudio e soprattutto da Domiziano²⁸; l'assenza dello *ius liberorum* tra le cause di esenzione dal *munus iudicandi* (*Irn.* 86), presente invece nelle leggi giudiziarie augustee²⁹; infine le norme regolanti l'acquisto della cittadinanza romana *cum parentibus coniugibusque ac liberis* (*Irn.* 21-23 e 97), le quali potrebbero presupporre le limitazioni introdotte dalla *lex Minicia de liberis*³⁰, sempre che quest'ultimo provvedimento risalga effettivamente ad età post-augustea, e non piuttosto ad età repubblicana³¹.

Al di là di questi casi, tutti per altro riconducibili a questioni di dettaglio, è evidente come il documento dipenda ancora, in gran parte, dalla normativa augustea, ed è anzi indicativo che in alcune circostanze la *lex Irnitana* dimostri addirittura di ignorare innovazioni introdotte in epoca successiva: è il caso dell'età mini-

²³ González, *The lex Irnitana*, cit., 122; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 232. Si consideri anche, di riflesso, l'adeguamento delle formule di giuramento dei magistrati (*Irn.* 25-26, 59), dei legati (*Irn.* *45), dei decurioni (*Irn.* 69, 79) e degli scribi (*Irn.* 73).

²⁴ C. 9.21. Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 230.

²⁵ Gai. 1.157. Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 229-230.

²⁶ Tac. *ann.* 13.28. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 87; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 231.

²⁷ D. 50.7.5.6. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 98; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 130.

²⁸ D. 40.15.4; 40.16.1. Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 152-153.

²⁹ *Vat. fragm.* 197-198. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 117; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 171-172.

³⁰ Gai. 1.78-79; *Tit. Ulp.* 5.8. È quanto sembrerebbe doversi ricavare dalla cosiddetta *epistula* di Domiziano inserita in calce al documento, relativa ai *conubia comprehensa lege Latii*: cfr. Mancini, *Cives Romani municipales Latini*, cit., 31-42, che attribuisce la *lex Minicia* ad età tiberiana.

³¹ Per la cronologia della legge si veda G. Luraschi, *Sulla data e sui destinatari della lex Minicia de liberis*, in *SDHI* 42, 1976, 431-443 (cfr. Id., *Foedus, ius Latii, civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*, Padova 1979, 242-254), che pur avendo ricondotto il provvedimento ad epoca successiva alla guerra sociale non esclude una sua datazione ancora in età repubblicana.

ma per assolvere al *munus iudicandi* (*Irn.* 86), ancora fissata a venticinque anni, e non a ventiquattro come previsto da una disposizione di età claudia³².

La dipendenza dal vasto bagaglio legislativo augusteo è in particolare evidente per tutto quanto attiene al diritto privato – virtualmente certa è ad esempio, in tema di *manumissio* (*Irn.* 28) e *ius liberorum* (*Irn.* *40, *Mal.* 56-57), la ricezione della *lex Aelia Sentia*³³ e della *lex Iulia de maritandis ordinibus*³⁴ – e alla connessa sfera processuale, la cui principale fonte procedurale, ad *Irni*, è per altro esplicitamente identificata (*Irn.* 91) proprio con la *lex Iulia de iudiciis privatis*³⁵. Significative, sempre in tema di procedura, sono le norme regolanti la *denuntiatio* di testimoni nei *iudicia pecuniae communis* (*Irn.* 71), dove il limite imposto alla *coercitio* duovirale sembrerebbe rinviare alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*³⁶. La legislazione augustea è presupposta anche da alcune norme di diritto pubblico: oltre all'abbassamento da 30 a 25 anni dell'età minima per l'accesso alle magistrature locali (*Mal.* 54), promosso da Augusto tramite *edictum*³⁷, si possono cogliere echi delle *leges Iuliae de annonae, de residuis e de collegiis*³⁸ nei *capita* regolanti il divieto di fare incetta di beni a scopo speculativo (*Irn.* 75)³⁹, l'appropriazione indebita della *pecunia communis* (*Irn.* 60, 67-69)⁴⁰ e il divieto di partecipare a riunioni illegali (*Irn.* 74)⁴¹, sebbene queste ultime fattispecie risultino già prese in considerazione, rispettivamente, dalla *lex Tarentina* (ll. 7-25)⁴² e dalla *lex Coloniae Genetivae* (cap. 106).

Proprio il parallelo istituibile tra il *caput* 106, purtroppo gravemente mutilo, della legge della colonia cesariana di *Urso* e il *caput* 74 della *lex Irnitana* è particolarmente indicativo del modo di procedere, per adattamenti e aggiornamenti, del redattore della normativa flavia: i due *capita*, come si è detto, trattano la stessa

³² FIRA I², nr. 44, 285-287. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 117; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 170-171.

³³ Gai. 1.18-20; *Tit. Ulp.* 1.13. Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 56-57.

³⁴ Crawford (a cura di), *Roman statutes*, cit., nr. 64, 801-809. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 96; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 228-229.

³⁵ Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 121; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 140-147.

³⁶ D. 22.5.4; FIRA I², nr. 68.5, 412 (ll. 117-118). Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 107; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 123-124.

³⁷ Plin. *epist.* 10.79-80. L'età minima è ancora fissata a 30 anni nella *tabula Heracleensis* (ll. 89-90) e nella *lex provinciae Bithyniae* redatta da Pompeo nel 63 a.C. (Plin. *loc. cit.*).

³⁸ Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 229.

³⁹ Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 109.

⁴⁰ Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 105.

⁴¹ Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 109.

⁴² La fattispecie era oggetto delle previsioni anche della *rogatio Servilia agraria* del 64 a.C. (Cic. *leg. agr.* 2.59): cfr. D. Mantovani, *Il iudicium pecuniae communis. Per l'interpretazione dei capitoli 67-71 della lex Irnitana*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006, 270-272.

fattispecie, che ad *Urso* è apparentemente limitata ai casi di riunioni illegali (*coetus, conventus, coniuratio*), laddove ad *Irni* si affianca ad essi il caso di *collegia* e *sodalicia* costituiti a fini sovversivi, una aggiunta che può ben riflettere le misure restrittive applicate nuovamente da Augusto all'attività associativa⁴³. Ugualmente significativa è l'interpolazione rintracciabile nel *caput* 29, relativo alla *tutoris datio*, dove è palese l'intento del redattore della *lex* di aggiornare il proprio modello – anche in questo caso, certamente di età repubblicana – alla luce della normativa più recente in materia, risalente ad età claudia⁴⁴. In entrambi i casi, siamo dunque di fronte a semplici adeguamenti, chiaramente operati su una base normativa ancora di età repubblicana, la quale emerge in più punti dello statuto irnitano anche in forma non aggiornata: è il caso della menzione, tra le controversie escluse *ratione materiae* dalla *iurisdictio* locale (segnatamente, le *actiones famosae*), dell'*actio ex lege Laetoria* (*Irn.* 84), ancora contemplata dalla *tabula Heracleensis* (ll. 111-112) – oltre che da Cicerone⁴⁵ – ma caduta ormai in disuso già in età augustea, se non prima⁴⁶.

I *capita* della *lex Irnitana* che mostrano di dipendere, per forma e contenuti, da un modello di età repubblicana sono piuttosto numerosi⁴⁷, come indicano i paralleli non solo con la *lex Coloniae Genetivae*, ma anche con la *lex Tarentina*. Significativi sono in particolare i casi di norme riproposte quasi alla lettera nei vari docu-

⁴³ Svet. *Aug.* 42.4. Sulla legislazione augustea in materia si veda in particolare J. M. Santero Santurino, *Aspectos de la política Julio-Claudia en materia asociativa*, in J. González, J. Arce (a cura di), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Atti del Convegno (Sevilla, 1986), Madrid 1988, 169-184. Il dettato della *lex Iulia de collegiis* (22 a.C.) appare riflesso dalle iscrizioni *CIL* VI, 4416 (*Dis Manibus. | Collegio symphonia|corum qui sacris publi|cis praestu sunt quibus | senatus c(oire) c(onvenire) c(olligi) permisit e | lege Iulia ex auctoritate | Aug(usti) ludorum causa*) e *CIL* XIV, 2112 (ll. I.10-11: *Kaput ex s(enatus) c(onsulto) p(opuli) R(omani): | quib[us coire co]nvenire collegiumq(ue) habere liceat (...)*), e risulta significativamente prossimo a quello adottato dalla *lex Irnitana* (cap. 74: *Ne quis i[n] eo municipio coetum facito, neve sodalicium conlegiumve eius rei causa[m] habeto, neve vi habeatur coniurato, neve facito quo quid earum rerum fiat (...)*).

⁴⁴ *Irn.* 29 accenna ad una distinzione tra *pupillus/-a* e *mulier* in caso di nomina del tutore, apparentemente ignorata da *Gen.* 109 e da far risalire alla *lex Claudia de tutela* (Gai. 1.157): cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 57-60, 229-230. La normativa originaria, che già contempla l'attribuzione ai magistrati locali dello *ius tutoris dandi*, potrebbe fondarsi sulle previsioni delle *leges Iulia* e *Titia*, recentemente ricondotte la prima ad età cesariana, la seconda ad età triumvirale: F. Grelle, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in Capogrossi Colognesi, Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, cit., 411-441.

⁴⁵ Cic. *nat. deor.* 3.30.74; *off.* 3.15.

⁴⁶ Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 159. Già il testo legislativo trasmesso dal *fragmentum Atestinum* (risalente a mio avviso al 48 a.C.: cfr. *infra* § 3) parrebbe non più contemplare tale *actio*: sul punto si veda U. Laffi, *Osservazioni sul contenuto e sul testo del fragmentum Atestinum*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001 [1999], 304-305.

⁴⁷ Cfr. Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 227-228.

menti: quelle regolanti la *tutoris datio*⁴⁸, l'invio di ambascerie⁴⁹, la cooptazione di patroni⁵⁰, la demolizione di edifici⁵¹, la restituzione e il rendiconto della *pecunia communis*⁵², il giuramento degli *scribae*⁵³, la realizzazione di infrastrutture⁵⁴, le prestazioni d'opera imposte a *municipes* e *incolae*⁵⁵. È anzi degno di nota, a riguardo, che nel *caput* 62, relativo al divieto di demolire immobili, manchi apparentemente ogni riferimento ai *senatus consulta*, di età claudia e neroniana, *Hosidianum* e *Volusianum*⁵⁶, che pure dovevano rappresentare in età flavia la fonte normativa cronologicamente più prossima per tale fattispecie.

Su un piano più generale, anche un aspetto fondante per l'autonomia municipale quale l'esercizio della giurisdizione locale appare regolato sulla base di principi normativi lungamente sperimentati. Ad *Irni*, come è noto, la giurisdizione dei magistrati municipali – attribuita tanto ai *duoviri* quanto agli *aediles*, come già nella *lex Coloniae Genetivae* (cap. 94) – è limitata sia per valore che per materia, secondo gli stessi criteri che già informano il riassetto amministrativo delle comunità cisalpine tra l'età cesariana e l'età triumvirale, ricostruibili sulla base delle informazioni trasmesse dal *fragmentum Atestinum* e dalla *lex de Gallia Cisalpina*⁵⁷. La coincidenza, almeno per quanto concerne le controversie escluse *ratione materiae*, risulta puntuale, dal momento che sia nel *fragmentum Atestinum* che nella *lex Irnitana* si fa esplicito riferimento alle *actiones famosae* quali cause di competenza esclusiva della giurisdizione superiore⁵⁸. Variano invece, nei tre documenti, i limiti pecuniari imposti alla giurisdizione locale, ma si tratta di un fenomeno in certo modo strutturale: il raffronto tra la *lex Irnitana* e la *lex Malacitana*⁵⁹ assicura infatti

⁴⁸ *Irn.* 29: cfr. *Gen.* 109.

⁴⁹ *Irn.* *45: cfr. *Gen.* 92.

⁵⁰ *Irn.* 61: cfr. *Gen.* 97.

⁵¹ *Irn.* 62: cfr. *Tar.* ll. 32-38; *Gen.* 75.

⁵² *Irn.* 67: cfr. *Tar.* ll. 21-25; *Gen.* 80.

⁵³ *Irn.* 73: cfr. *Gen.* 81.

⁵⁴ *Irn.* 82: cfr. *Tar.* ll. 39-42; *Gen.* 77.

⁵⁵ *Irn.* 83: cfr. *Gen.* 98.

⁵⁶ *FIRA* I², nr. 45, 288-290. Cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 103; su questi *senatus consulta* si veda P. Garnsey, *L'investimento immobiliare urbano*, in M. I. Finley (a cura di), *La proprietà a Roma. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1980 [1976], 161-165.

⁵⁷ Si vedano in sintesi U. Laffi, *I limiti della competenza giurisdizionale dei magistrati locali*, in González, Arce (a cura di), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, cit., 141-156, e J. G. Wolf, *La lex Irnitana e le Tavole di Veleia e Ateste*, in Capogrossi Colognesi, Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, cit., 205-237.

⁵⁸ La previsione di *Atest.* ll. 1-9 ha infatti carattere di deroga: cfr. Wolf, *La lex Irnitana*, cit., 227-228.

⁵⁹ In *Irn.* 69 il limite minimo di valore per le controversie *de pecunia communis* devolute al giudizio dei decurioni è fissato a 500 sesterzi, in *Mal.* 69 a 1000 sesterzi: cfr. González, *The lex Irnitana*, cit., 106; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 7-8 (nota 25), 124-128.

che, anche nella stessa epoca, il tetto massimo di valore entro il quale si esercitava la *iurisdictio* dei magistrati municipali era diverso da centro a centro – variando a seconda dell'importanza del *municipium* – ed era stabilito al momento della redazione finale di ogni singola *lex data*⁶⁰.

Si può anzi ragionevolmente supporre che tali criteri siano stati stabiliti, nelle linee generali, già in età pre-cesariana: verosimilmente al momento stesso della municipalizzazione della penisola all'indomani della guerra sociale, quando vennero definite le competenze giurisdizionali degli organi istituzionali di *municipia* e *coloniae*. Un indizio in questo senso è offerto dalla struttura del *iudicium pecuniae communis* quale è illustrata dal *caput* 69 della *lex Irnitana*, dove il ricorso al senato locale come organo giudicante delinea una procedura – caratteristica dei casi di illeciti amministrativi di particolare gravità – già in vigore a *Larinum* negli anni Ottanta-Settanta del I sec. a.C.⁶¹, e forse adombrata anche dal primo dei *capita* conservati della *lex Tarentina*⁶².

Al di là dei singoli parallelismi, è la struttura stessa della *lex Irnitana* a manifestare l'aderenza ad un archetipo cronologicamente risalente, che possiamo ritenere comune alle *leges datae* di ambito municipale e coloniale. La *lex*, come è noto, si compone fino alla *sanctio* compresa di 96 *capita*, organizzati in blocchi piuttosto coerenti sulla base della materia trattata⁶³: dopo la lacuna iniziale, di contenuto incerto⁶⁴, al *caput* 18 doveva aprirsi la sezione dedicata agli organi istituzionali locali, articolata in blocchi concernenti i diritti e le facoltà dei magistrati (*duoviri, aediles, quaestores, praefecti*), la composizione e il funzionamento del senato, i comizi elet-

⁶⁰ L'ipotesi permette di spiegare perché, nel corrispondente *caput* riportato dal frammento di uno statuto municipale flavio di incerta provenienza (Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 387-388), i limiti di valore per le controversie *de pecunia communi* siano lasciati in bianco: è probabile che il frammento – sia esso una minuta da utilizzare come modello o piuttosto un esemplare in attesa di compilazione definitiva: cfr. F. Fernández Gómez, *Nuevos fragmentos de leyes municipales y otros bronces epigraficos de la Bética en el Museo Arqueologico de Sevilla*, in *ZPE* 86, 1991, 125-126, e J. González, *Reflexiones sobre la lex Flavia municipalis*, in *Epigrafia jurídica de la Bética*, Roma 2008 [1995], 141-142 – provenga da una bottega provinciale incaricata di redigere su bronzo le copie della *lex data* da distribuire alle varie comunità, ciascuna delle quali avrà provveduto a comunicare all'incisore le proprie specifiche.

⁶¹ Cic. *Cluent.* 41: cfr. U. Laffi, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001 [1989], 483-484. Su questa procedura si veda ora B. Santalucia, *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in Capogrossi Colognesi, Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, cit., 551-572.

⁶² *Tar.* ll. 1-6: cfr. Santalucia, *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, cit., 555-556.

⁶³ Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 5-15.

⁶⁴ Per una ipotesi sul contenuto dei *capita* perduti si veda H. Galsterer, *Municipium Flavium Irnitatum: a Latin town in Spain*, in *JRS* 78, 1988, 79-81.

torali; segue, a partire dal *caput* 60, l'insieme delle norme relative ai beni e agli affari pubblici del *municipium*; i *capita* 84-92 trattano della giurisdizione locale e costituiscono di fatto l'ultima sezione del documento, chiuso da quattro ulteriori *capita* che compongono complessivamente la *sanctio* dell'intera *lex*, con il rinvio allo *ius civile* per tutte le fattispecie in essa non esplicitamente contemplate⁶⁵, l'obbligo per *municipes* e *incolae* di rispettare le disposizioni di legge, l'incisione sul bronzo e la sanzione generale.

Gli stessi blocchi tematici sono rintracciabili anche nella *lex Coloniae Genetivae*, che nonostante la maggiore articolazione normativa – il documento doveva infatti essere composto da oltre 140 *capita*⁶⁶ – presenta un impianto analogo, con sezioni dedicate, nell'ordine, alle magistrature e al senato⁶⁷, ai *sacra*⁶⁸ (materia questa che doveva essere verosimilmente trattata nei *capita* iniziali, perduti, della *lex Irnitana*)⁶⁹, ai beni e agli affari pubblici⁷⁰, alla giurisdizione locale⁷¹, con in più, in chiusura, una serie di norme apparentemente slegate inerenti singoli aspetti del rapporto tra attività magistratuale e decreti decurionali⁷².

Lo stesso impianto, per altro, può essere postulato anche per la *lex Tarentina*, pur con tutta la cautela imposta in questo caso dallo stato di grave frammentarietà in cui ci è giunto il documento. Le sei norme preservate in forma almeno parzialmente intelligibile paiono infatti comporre un insieme coerente, ascrivibile ad un blocco normativo – quello relativo ai beni e agli affari pubblici del *municipium* – presente come si è visto anche negli statuti di *Urso* e di *Irni*, ed in tutti i casi collocato in posizione prossima alla chiusura della sequenza espositiva data alla materia: una collocazione virtualmente certa anche nel caso del documento tarentino, dove le norme in questione risultano incise al principio di una *tabula*, la nona, che può essere ragionevolmente considerata l'ultima o la penultima dell'intera *lex*⁷³.

Lo schema sotteso a tutti e tre i documenti non va giudicato solo un frutto dell'extrapolazione operata a posteriori dalla moderna esegesi. Esso pare piuttosto

⁶⁵ Accolgo l'interpretazione ampia del dettato del *caput* 93 già avanzata da González, *The lex Irnitana*, cit., 122, contro l'ipotesi restrittiva (Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 145: ma cfr. ora Ead., *L'Irnitana maggiorenne*, in *MHA* 23-24, 2002-2003, 28-29) che vi vede un riferimento specifico alle forme procedurali.

⁶⁶ Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna*, cit., 163-175.

⁶⁷ *Gen.* [1]-20[+].

⁶⁸ *Gen.* [?]-74. Cfr. Crawford (a cura di), *Roman statutes*, cit., 397.

⁶⁹ Cfr. ora A. Raggi, *Le norme sui sacra nelle leges municipales*, Capogrossi Colognesi, Gamba (a cura di), *Gli statuti municipali*, cit., 701-721.

⁷⁰ *Gen.* 75-93.

⁷¹ *Gen.* 94-124.

⁷² *Gen.* 125-134[+].

⁷³ Cfr. Crawford (a cura di), *Roman statutes*, cit., 301.

ubbidire ad un impianto giuridico-filosofico di matrice romano-repubblicana, lo stesso rintracciabile, in forma latente, nella visione ciceroniana del diritto pubblico trasmessa dal *De legibus*⁷⁴. Nel dialogo, la materia è trattata secondo un filo logico che significativamente richiama, nell'ordine e nei blocchi tematici, la struttura delle *leges* municipali epigrafiche: dopo quella sorta di grande introduzione che occupa l'intero primo libro, dedicato al diritto naturale, Cicerone passa ad esaminare nei due libri successivi le leggi *de religione* e gli organi istituzionali (magistrature e senato); alla giurisdizione – tema la cui trattazione è esplicitamente annunciata dall'autore in chiusura del libro terzo⁷⁵ – era invece quasi certamente dedicato il perduto libro quarto.

Al di là di questo aspetto, la riproposizione nella *lex Irnitana* di un impianto normativo sostanzialmente fedele, per struttura e contenuti, a modelli repubblicani testimonia come ancora in età flavia gli elementi dell'autonomia municipale siano rimasti gli stessi che si erano venuti consolidando già nel corso del I sec. a.C., in funzionale connessione con il processo di municipalizzazione della penisola. Statuti come quelli di *Urso* e di *Irni*, per limitarsi agli esemplari relativamente più completi di questa classe documentaria, rispecchiano per loro stessa natura la totalità delle esigenze normative locali, al cui soddisfacimento dovevano assolvere integralmente – sul piano, si intende, strettamente locale: quello del diritto pubblico e del funzionamento della macchina amministrativa – le *leges datae* di ambito municipale e coloniale, il cui carattere fondante risiede appunto in questo: nell'offrire alle singole comunità le basi e gli strumenti giuridici per l'esercizio dell'autonomia. Tutto ciò che in tali *leges* non era esplicitamente contemplato – e non è poco: si pensi ai vuoti normativi per quanto attiene alla sfera del diritto privato, ivi compresi gli aspetti procedurali⁷⁶ – era implicitamente regolato dallo *ius civile*, come tale comune a tutti i *cives* e vigente al di sopra dei legami istituzionali innescati dall'*origo* locale⁷⁷.

Il rimando ad esso compare in forma esplicita proprio nella *lex Irnitana*, il cui *caput* 93 dichiara che, per quanto non riportato nello statuto, si agisca *eo iure quo cives Romani inter se iure civili agunt agent*. La circostanza apre come è chiaro la questione – cruciale ma forse insolubile, se non su un piano puramente ipotetico

⁷⁴ Il parallelo è opportunamente rilevato in P. López Barja de Quiroga, *Estructura compositiva de la lex Vrsonensis*, in *SHHA* 15, 1997, 47-53.

⁷⁵ Cfr. Cic. *leg.* 3.20: (Marcus) (...) *Sed satis [et]iam disputatum est de magistratibus, nisi forte quid desideratis. (Atticus) Quid? Si nos tacemus, locus ipse te non admonet, quid tibi sit deinde dicendum? (Marcus) Mihine? De iudiciis arbitror, Pomponi; id est enim iunctum magistratibus.*

⁷⁶ D. Johnston, *Three thoughts on Roman private law and the lex Irnitana*, in *JRS* 77, 1987, 62-67; Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 139-147.

⁷⁷ Su tutto questo si vedano le lucide riflessioni di Lamberti, *Tabulae Irnitanae*, cit., 220-261.